



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 3 del 13/01/2022

Proposta n. 35/2022

OGGETTO: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI PIACENZA". INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - G.A.P" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

RICORDATO CHE il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto – come previsto dall'articolo 11 bis del D. Lgs. n. 118/2011 – dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa, e relazione del collegio dei revisori dei conti). Esso è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce. Ai sensi dell'art. 151, co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio consolidato è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica;

B) gli enti, le aziende e le società componenti il Gruppo amministrazione pubblica oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

DATO ATTO che entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato come specificato al paragrafo 3.1 del principio contabile 4.4;

RILEVATO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte dell'Organo esecutivo dell'Ente;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione

stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

In riferimento ai precedenti punti 2.1. e 3.1., l'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende e le società per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

In merito al concetto di strumentalità, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il D.Lgs. 118 non dà una definizione.

La strumentalità cui fa richiamo l'art. 11-ter può ricavarsi in precedenza, dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ora dall'art. 4, comma 2°, lett. d), D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (cd TUSP), e sussiste quando enti pubblici costituiscono o partecipano a società per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza di tali enti.

A norma del citato art. 4, comma 2°, lett. d), D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è strumentale la società costituita o partecipata per la "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento".

L'attività è strumentale in quanto "rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo e per il perseguimento dei loro fini istituzionali". (Cfr. Consiglio di Stato con la sentenza del 22 gennaio 2015, n. 257 conforme alle precedenti sentenze di Cons. Stato, V, 7 luglio 2009 n. 4346 e Consiglio di Stato V, 12 giugno 2009 n. 3766 secondo cui "possono definirsi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali").

La società eroga un "servizio strumentale" nel caso in cui l'attività sia rivolta non alla collettività, ma all'amministrazione committente (per es. gestione e manutenzione del patrimonio, fornitura calore ed elettricità per immobili pubblici, progettazione, attività di riscossione, etc.) (Cfr. Corte Conti Sez. Controllo n.531/2012/PAR).

L'art.13 del D.L. 223/2006 è stato abrogato dall'art.28 del D.Lgs. n.175/2016, tuttavia nel TUSP ne viene riconfermata in sostanza la ratio, anche laddove all'art. 4 comma 5 si ribadisce il divieto per le società di cui al comma 2 lett. d) controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

La Corte dei Conti nella sua deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG, “Organismi partecipati dagli Enti territoriali. Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e relative analisi” facendo riferimento ai vincoli di scopo pubblico e di attività di cui all'art.4 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.175/2016 afferma che “i primi consistono nell’esercizio di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari all’esercizio delle finalità istituzionali dell’ente partecipante, mentre i vincoli di attività possono sintetizzarsi nei servizi di interesse generale, economico e non, con particolare riferimento alle società con affidamenti in house e a quelle che svolgono servizi strumentali” e definisce strumentali “i servizi rivolti agli stessi enti partecipanti e trattasi di funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti ” .

In questo quadro, si richiama anche l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) che prevede che una concessione o un appalto pubblico aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Se una società o altro ente di diritto pubblico o privato, affidataria di un appalto o concessione, soddisfa i suddetti requisiti si configura come un soggetto per l’in house providing, e di fatto anche come ente strumentale come sopra definito con precipuo riferimento alle società.

Si deve inoltre annotare che art 1 del D.Lgs. 118/2011, nel definire l’oggetto e l’ambito di applicazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede che si applichi alle regioni e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali. Ai fini del D.Lgs. 118:

- a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, di cui si è detto sopra;
- b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, di cui pure si è detto sopra.

Con ciò volendo con tutta evidenza associare il concetto di strumentalità a enti che si possono configurare come strumenti organizzativi degli enti locali.

D'altronde, è lo stesso punto 1 del principio contabile di cui all'Allegato 4/4 che prevede che gli enti di cui all'art.1, c.1, del D.lgs. 118/2011 debbano redigere un bilancio consolidato che

rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate; gli obiettivi del consolidamento, consistenti nel sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, nell'attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società e, infine, nell'ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Ricapitolando, la nozione di strumentalità appena delineata porta ad escludere dal Gruppo amministrazione pubblica tutte le aziende e gli enti che non possano definirsi come strumenti operativi dell'ente locale per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'ente stesso.

Una diversa interpretazione della nozione di strumentalità che porti ad includere anche enti che non svolgono significative attività di supporto alle funzioni istituzionali, alle finalità e agli obiettivi dell'Ente, porterebbe alla redazione di un bilancio consolidato non rappresentativo.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica, infine, *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO CHE:

1. a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione
2. gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:
 - a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la

considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017, sono considerati comunque rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Provincia sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 27.09.2017 con cui è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4.

STABILITO che i componenti del "Gruppo Provincia di Piacenza", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati (come meglio dettagliati nell'ALL. A):

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	% partecipazione	Missione del bilancio (art. 11 ter, comma 3 Dlgs 118/2011)
Enti strumentali partecipati	CO.PR.ESC (coordinamento provinciale enti di servizio civile)	Non valorizzabile	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
	EPIS (Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore)	Non valorizzabile	Istruzione e diritto allo studio

	Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale	12,75%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	ASP Città di Piacenza	5,00%	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	ASP MORIGI	30,00%	Istruzione e diritto allo studio
	Fondazione Casa di Iris	Non valorizzabile	Tutela della salute
	Fondazione Valtidone Musica	6,82%	Politiche giovanili, sport e tempo libero
	Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica	10,00%	Trasporti e diritto alla mobilità
	ACER (Azienda Case Emilia Romagna per Piacenza)	20,00%	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
	Destinazione Turistica Emilia	0,83%	Turismo
	Consorzio Monte Moria	Non valorizzabile	Turismo
	Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati	Non valorizzabile	Ordine pubblico e sicurezza
	Polipiacenza	Non valorizzabile	Istruzione e diritto allo studio
	Strada dei vini e dei sapori	Non valorizzabile	Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
Società controllate	Non presenti		
Società partecipate	Tempi Agenzia S.r.l.	39,98%	Trasporti e diritto alla mobilità
	Piacenza Expo S.p.a.	5,43%	Sviluppo economico e competitività
	Lepida S.c.p.a	0,0014%	Sviluppo economico e competitività
	La Faggiola s.r.l.	4,00%	Sviluppo economico e competitività
	SOPRIP s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	2,27%	Sviluppo economico e competitività

Gli enti strumentali e le società controllate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 21, co. 3, del DPCM 28.12.2011, definite in corrispondenza alle missioni del bilancio.

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” della Provincia di Piacenza anno 2021, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto dell'anno 2020, ed è risultata come qui di seguito:

PROVINCIA DI PIACENZA (dati 2020)	Totale attivo	Patrimonio netto	Ricavi caratteristici
	249.100.951,	114.956.838,	41.116.53

	88	08	7,88
3% = soglia	7.473.028,56	3.448.705,14	1.233.496,14

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2020, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento (almeno uno dei seguenti parametri ossia, totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici, risulta superiore al 3%), come meglio dettagliato nell'Allegato B):

- TEMPI AGENZIA S.R.L.
- PIACENZA EXPO S.P.A
- ASP CITTA' DI PIACENZA
- ACER PIACENZA
- ENTE GESTIONE BIODIVERSITÀ E PARCHI EMILIA OCCIDENTALE
- LEPIDA s.c.p.a - società in house
- ASP MORIGI – DE CESARIS
- FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento per irrilevanza economica (come meglio dettagliato nell'ALL. C)

- LA FAGGIOLA S.R.L.
- CO.PR.ESC (coordinamento provinciale enti di servizio civile)
- EPIS (Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore)
- Fondazione Casa di Iris
- Fondazione Valtidone Musica
- Consorzio Monte Moria
- Destinazione Turistica Emilia (esclusa in quanto la Provincia di Piacenza detiene una partecipazione inferiore all'1%, considerata irrilevante, così come previsto dall' Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011)
- Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati
- Polipiacenza
- Strada dei vini e dei sapori

E' altresì esclusa dal gruppo SOPRIP S.R.L. (già in liquidazione), in quanto è in corso il concordato preventivo.

Viene, infine, dato atto che non si è presentata la casistica di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

RILEVATO CHE per gli organismi esclusi viene rispettato il c.d. concetto di irrilevanza globale ossia che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta, per ciascuno dei parametri di bilancio da considerare, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

VISTO il parere favorevole espresso dal dirigente del Servizio Bilancio, Patrimonio e Acquisti dott.ssa Toscani Angela, in ordine alla regolarità tecnica, che assorbe il parere di regolarità contabile della suddetta proposta;

SENTITO il Segretario generale;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni e modificazioni;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la Legge n° 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 18 dicembre 2021;

DATO ATTO che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio

VISTO l'art. 1, comma 55 e 66 della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

VISTI inoltre:

- il vigente Statuto dell'Ente;
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e di Contabilità;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Provincia di Piacenza” anno 2021, i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Enti strumentali partecipati	CO.PR.ESC (coordinamento provinciale enti di servizio civile)
	EPIS (Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore)
	Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale
	ASP Città di Piacenza
	ASP MORIGI
	Fondazione Casa di Iris
	Fondazione Valtidone Musica
	Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica
	ACER (Azienda Case Emilia Romagna per Piacenza)
	Destinazione Turistica Emilia
	Consorzio Monte Moria

	Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati
	Polipiaccenza
	Strada dei vini e dei sapori
Società controllate	Non presenti
Società partecipate	Tempi Agenzia S.r.l.
	Piacenza Expo S.p.a.
	Lepida S.c.p.a
	La Faggiola s.r.l.
	SOPRIP s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo

2) di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” della Provincia di Piacenza, i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	% partecipazione	Missione del bilancio (art. 11 ter, comma 3 Dlgs 118/2011)
Enti strumentali partecipati	Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale	12,75%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	ASP Città di Piacenza	5,00%	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
	ASP MORIGI	30,00%	Istruzione e diritto allo studio
	Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica	10,00%	Trasporti e diritto alla mobilità
	ACER (Azienda Case Emilia Romagna per Piacenza)	20,00%	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Società partecipate	Tempi Agenzia S.r.l.	39,98%	Trasporti e diritto alla mobilità
	Piacenza Expo S.p.a.	5,43%	Sviluppo economico e competitività
	Lepida S.c.p.a	0,0014 %	Sviluppo economico e competitività

3) di trasmettere, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4, il presente provvedimento ai soggetti inclusi nel suddetto elenco di cui al precedente punto 2, da includere nel bilancio consolidato 2021;

4) di richiedere ai soggetti inclusi nel medesimo elenco di cui al precedente punto 2, di trasmettere alla Provincia di Piacenza tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato di cui nelle premesse, le quali costituiscono parte integrante del presente atto;

- 5) di demandare alla Dirigente del servizio Bilancio, Patrimonio e Acquisti ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Gruppo “Provincia di Piacenza”;
- 6) che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

ALL. A - G.A.P.

PROVINCIA DI PIACENZA (dati 2020)

<i>Totale attivo</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Ricavi caratteristici</i>
249.100.951,88	114.956.838,08	41.116.537,88
3% = soglia	7.473.028,56	3.448.705,14
		1.233.496,14

CO.PR.ESC (coordinamento provinciale enti di servizio civile)	0,00	0,00	14.380,00	IRRILEVANZA ECONOMICA
EPIS (Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore)	0,00	0,00	290.209,99	IRRILEVANZA ECONOMICA
Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale	16.867.264,71	10.682.270,78	2.979.770,38	DA INCLUDERE NEL CONSOL.
ASP Città di Piacenza	12.603.154,14	5.559.900,00	13.722.439,00	DA INCLUDERE NEL CONSOL.
ASP Morigi - De Cesaris	4.304.492,66	2.440.574,39	1.771.334,93	DA INCLUDERE NEL CONSOL.
Fondazione Casa di Iris	0,00	0,00	531.110,21	IRRILEVANZA ECONOMICA
Fondazione Valtidone Musica	98.079,00	91.820,00	31.500,00	IRRILEVANZA ECONOMICA
Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica	1.444.783,00	443.629,00	1.259.783,00	DA INCLUDERE NEL CONSOL.
ACER (Azienda Case Emilia Romagna per Piacenza)	13.099.242,00	3.791.304,00	7.029.565,00	DA INCLUDERE NEL CONSOL.
Tempi Agenzia S.r.l. (39,98%)	12.662.886,00	5.427.586,00	20.735.969,00	DA INCLUDERE NEL CONSOL.
Piacenza Expo S.p.a. (5,4272%)	17.165.575,00	10.620.102,00	564.201,00	DA INCLUDERE NEL CONSOL.
Lepida S.c.p.a (0,0014%)	107.018.952,00	73.299.833,00	60.583.006,00	DA INCLUDERE NEL CONSOL. In quanto società in house
La Faggiola s.r.l. (4%)	1.814.753,00	1.079.323,00	40.958,00	IRRILEVANZA ECONOMICA
SOPRIP s.r.l. In concordato				ESCLUSA PERCHE' IN CONCORDATO
Destinazione Turistica Emilia	1.770.596,00	86.048,00	1.796.938,00	Esclusa: % possesso inferiore all'1%
Consorzio Monte Moria	84.589,00	83.179,00	33.483,00	IRRILEVANZA ECONOMICA
Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati	664.956,49	564.892,40	242.346,93	IRRILEVANZA ECONOMICA
Polipiaccenza	598.870,00	60.760,00	410.039,36	IRRILEVANZA ECONOMICA
Strada dei vini e dei sapori	39.006,00	25.962,00	25.093,00	IRRILEVANZA ECONOMICA

<i>ALL. B - ORGANISMI INCLUSI</i>	<i>Incidenza Totale attivo</i>	<i>Incidenza Patrimonio netto</i>	<i>Incidenza Ricavi caratteristici</i>
Tempi Agenzia S.r.l. (39,98%)	5,08%	4,72%	50,43%
Piacenza Expo S.p.a. (5,4272%)	6,89%	9,24%	1,37%
ASP Città di Piacenza (5,00%)	5,06%	4,84%	33,37%
ACER (Azienda Case Emilia Romagna per Piacenza) (20,00%)	5,26%	3,30%	17,10%
Ente Gestione Biodiversità e Parchi Emilia Occidentale (12,75%)	6,77%	9,29%	7,25%
Lepida S.c.p.a 0,0014%	42,96%	63,76%	147,34%
ASP Morigi - De Cesaris (30,00%)	1,73%	2,12%	4,31%
Fondazione Istituto sui trasporti e l a logistica	0,58%	0,39%	3,06%

<i>ALL. C - ORGANISMI ESCLUSI</i>	<i>Incidenza Totale attivo</i>	<i>Incidenza Patrimonio netto</i>	<i>Incidenza Ricavi caratteristici</i>
CO.PR.ESC (coordinamento provinciale enti di servizio civile)	0,00%	0,00%	0,03%
EPIS (Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore)	0,00%	0,00%	0,71%
Fondazione Casa di Iris	0,00%	0,00%	1,29%
Fondazione Valtidone Musica (7,32%)	0,04%	0,08%	0,08%
La Faggiola s.r.l. (4%)	0,73%	0,94%	0,10%
Consorzio Monte Moria	0,03%	0,07%	0,08%
Destinazione turistico emilia	0,71%	0,07%	4,37%
Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati	0,27%	0,49%	0,59%
Polipiacenza	0,24%	0,05%	1,00%
Strada dei vini e dei sapori	0,02%	0,02%	0,06%
SOPRIP s.r.l. In concordato (esclusa dal calcolo) (2,27%)	0	0	0,00%
INCIDENZA COMPLESSIVA	2,04%	1,73%	8,31%
(DAL 2018 DEVE ESSERE INFERIORE AL 10%)			



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 35/2022 del
Attività Patrimonio ad oggetto: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO
PROVINCIA DI PIACENZA". INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - G.A.P" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO
2021., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 12/01/2022

**Sottoscritto dal Dirigente
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 35/2022 ad oggetto: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI PIACENZA". INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - G.A.P" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li, 12/01/2022

Sottoscritto dal Dirigente del
Servizio
TOSCANI ANGELA
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 3 del 13/01/2022

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI PIACENZA".
INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - G.A.P" E
DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 13/01/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 3 del 13/01/2022

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: DLGS. 118/2011. BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO PROVINCIA DI PIACENZA".
INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - G.A.P" E
DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal
13/01/2022 al 28/01/2022

Piacenza li, 31/01/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale